

DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA

FONDATORI
ANTONIO E VICTOR UCKMAR

DIRETTORE
CESARE GLENDI
UNIVERSITÀ DI PARMA

COMITATO DI DIREZIONE

ANDREA AMATUCCI
UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
MASSIMO BASILAVECCHIA
UNIVERSITÀ DI TERAMO

ALBERTO COMELLI
UNIVERSITÀ DI PARMA

CLAUDIO CONSOLO
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

GIUSEPPE CORASANITI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

ENRICO DE MITA
UNIVERSITÀ CATTOLICA S.C. DI MILANO

PIERA FILIPPI
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

FRANCO GALLO
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

SALVATORE LA ROSA
UNIVERSITÀ DI CATANIA

MAURIZIO LOGOZZO
UNIVERSITÀ DI CATANIA

ANTONIO LOVISOLO
UNIVERSITÀ DI GENOVA

CORRADO MAGNANI
UNIVERSITÀ DI GENOVA

GIUSEPPE MARINO
UNIVERSITÀ DI MILANO STATALE

VALERIA MASTROIACOVO
UNIVERSITÀ DI FOGGIA

GIUSEPPE MELIS
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

**SEBASTIANO MAURIZIO
MESSINA**

UNIVERSITÀ DI VERONA

FRANCO RANDAZZO
UNIVERSITÀ DI CATANIA

LIVIA SALVINI
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

DARIO STEVANATO
UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Gennaio-Febbraio
2023

edicolaprofessionale.com/DPT



Wolters Kluwer

IL RINVIO PREGIUDIZIALE DIPENDE DALLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

Tra le novità della legge approvata c'è l'eliminazione della proposta contenuta nel disegno di legge dell'introduzione dell'art. 62-*ter* nel d.lgs. n. 546 del 1992 rubricato "rinvio pregiudiziale" quale istituto proprio e specifico del processo tributario, in aggiunta, o in alternativa, al "ricorso nell'interesse della legge "tributaria" proposto all'art. 363-*bis* c.p.c.

L'idea di fondo del rinvio pregiudiziale nel processo tributario formulata, all'epoca, dalla commissione interministeriale, è stata quella di anticipare l'enunciazione di un principio di diritto idoneo a fornire indirizzi stabili ai tribunali di merito, allo scopo di valorizzare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, favorire il sorgere di indirizzi giurisprudenziali univoci e coerenti, e soddisfare l'esigenza, sempre più avvertita, della prevedibilità delle decisioni e deflazione del contenzioso. Con il ricorso nell'interesse della legge "tributaria", rispetto all'ordinario ricorso nell'interesse della legge di cui al vigente art. 363 c.p.c. sarebbe stato comunque il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione a formulare una richiesta al Primo Presidente di rimettere una questione di diritto di particolare importanza alle SS.UU. avente il carattere della novità o della serialità, caratterizzato dalla sussistenza di conflitti interpretativi in modo da far enunciare un principio di diritto cui il giudice del merito tributario, tendenzialmente, si sarebbe dovuto uniformare, salva la possibilità di discostarsene con assunzione di responsabilità e con onere di adeguata motivazione. Nelle more è stata approvata la legge delega di riforma del processo civile (l. n. 206 del 2021) che, all'art. 9, 1° comma, lett. g) ha previsto l'introduzione del rinvio pregiudiziale che ha trovato collocazione, nello schema di decreto legislativo approvato di recente dal Consiglio dei ministri (il 2 agosto) all'art. 363-*bis* del c.p.c. Ne segue che, con la soppressione dell'articolato proposto con l'art. 62-*ter* del d.lgs. n. 546 del 1992, il rinvio pregiudiziale potrà applicarsi nel processo tributario, ove compatibile, ma solo come declinato nel novellando art. 363-*bis* c.p.c. in virtù della norma di integrazione del nostro processo (art. 1, 2° comma, d.lgs. n. 546 del 1992) ai sensi del quale, com'è noto, i giudici tributari "applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile".

Valga ribadire la sostanziale differenza nei testi normativi dell'istituto, come proposto (nel processo tributario) e introdotto (nel processo civile). Il rinvio pregiudiziale *ex* art. 363-*bis* c.p.c. per come ora declinato nello schema di decreto legislativo potrà essere disposto nei casi in cui ricorrano,

congiuntamente, i presupposti per la sua applicazione, ovvero quando il giudice del merito, dopo aver attivato il contraddittorio tra le parti, dovesse trovarsi al cospetto di una questione di diritto, sostanziale o processuale, mai sottoposta alla Corte di Cassazione, di particolare importanza, con gravi difficoltà interpretative e suscettibile di porsi in numerose controversie e sempreché il giudice non dovesse valutare di decidere lui la questione di diritto. Ove il giudice dovesse ritenere più opportuno non decidere, pronuncia l'ordinanza di rinvio che determina automaticamente la sospensione del processo e la vincolatività del precedente nel giudizio nel quale è stato disposto il rinvio.

Il rinvio pregiudiziale in materia tributaria, nell'articolato proposto nell'art. 62-ter, d.lgs. n. 546 del 1992 (soppresso) si sarebbe potuto disporre, invece, al ricorrere almeno di una delle seguenti condizioni, ovvero in presenza di una questione di diritto: (i) nuova, o comunque non trattata in precedenza dalla Corte di Cassazione; (ii) di particolare rilevanza; che (iii) presenti particolare difficoltà interpretative, e che appaia probabile; (iv) per l'oggetto o per la materia, che sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi il giudice del merito (1° comma). Il che avrebbe potuto determinare, in linea teorica, un'applicazione molto ampia del rinvio pregiudiziale in materia tributaria caratterizzata, come sappiamo, da una normativa alluvionale e da ordinari contrasti interpretativi, a volte non risolti in via definitiva nemmeno in sede di legittimità se solo si considerano i frequenti *revirement* in materia; e ciò ferme le tante perplessità e dubbi sull'opportunità del rinvio pregiudiziale e del precedente vincolante in una materia così complessa e tecnica e a contenuto multidisciplinare come è quella tributaria su cui si è acceso, come sappiamo, un ampio e vivace dibattito.

La differenza (sostanziale) che va rimarcata, quindi, è che ove dovesse applicarsi il rinvio pregiudiziale in Cassazione nel giudizio tributario, una volta approvato l'art. 363-bis c.p.c., lo sarà solo in virtù della norma di integrazione di cui all'art. 1, 2° comma, d.lgs. n. 546 del 1992, ma resterà circoscritto ai casi in cui ricorrano, *congiuntamente* – e non più in via alternativa – i relativi presupposti rimanendo, così, un rimedio di natura “eccezionale” e di estrema *ratio* di fronte ad una questione che si presenti al giudice delle Corti tributarie che sia, contemporaneamente, “nuova, esclusivamente di diritto e di particolare importanza per l'oggetto o per la materia”. Altra questione è quella del “ricorso nell'interesse della legge” (363 c.p.c.) che comunque, ove venisse applicato in materia tributaria, vedrà solo il Procuratore Generale legittimato a formulare la richiesta al Primo Presidente della Corte di Cassazione di rimettere una questione di particolare importanza alle SS.UU. per chiedere, nell'interesse della legge

(anche tributaria), l'enunciazione di "un principio di diritto" cui tendenzialmente dovrà uniformarsi il giudice del merito.

Insomma, per adesso, con la legge n. 130 del 2022, si è risolto, opportunamente, il problema di non creare istituti *ad hoc*, peculiari e specifici nel processo tributario in aggiunta a quelli applicabili nel processo civile, che avrebbero arrecato probabili disorientamenti e incidenti interpretativi in linea con gli obiettivi generali della riduzione dei ritardi della giustizia a favore dell'efficienza del sistema giudiziario nel suo complesso.

PAOLA COPPOLA (*)

(*) Per cortese autorizzazione pubblichiamo l'articolo già pubblicato in *Il Sole 24 Ore*, 8 settembre 2022.